

TI_GERICHTE 52.2018.448 vom 22. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.448

FR: TI_GERICHTE 52.2018.448 du 22 août 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.448 del 22 agosto 2018

Regeste

Assunzione di un dipendente pubblico cantonale. Ricorso carente di motivazioni e conclusioni

Erwägungen

E. 1

LPAm il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore; che tale norma sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 3 ad art. 46 e riferimenti; André Moser , in Auer/Müller/Schindler, VwVG, Berna 2008, n. 1 ad art. 52); che invano si cercheranno nella memoria ricorsuale sufficienti conclusioni del ricorrente che, oltre a richiedere accesso agli atti, si limita a criticare genericamente i funzionari preposti alla conduzione della procedura di concorso, senza spendere una sola parola sulla scelta di attribuire la funzione messa a concorso a un altro candidato e senza avanzare alcuna domanda o richiesta di modifica degli atti impugnati; che nemmeno a fronte della risposta della Sezione delle risorse umane, che ha diffusamente spiegato le ragioni che hanno condotto il Governo a preferire il candidato nominato allegando il preavviso di assunzione redatto dal funzionario incaricato, il ricorrente ha addotto l'insostenibilità di questa scelta, limitandosi a generiche e inconferenti critiche sull'operato dei funzionari; che già per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; lo stesso si rivela comunque infondato anche nel merito; che a questo proposito si rileva che ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LORD, la nomina dei dipendenti pubblici è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale ed esposti nel bando di concorso; che nella decisione di nomina o incarico l'autorità fruisce di un vasto margine di apprezzamento (STA 52.2009.260 del 30 settembre 2009), il cui controllo da parte di questo Tribunale non è illimitato ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale o non l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto; che il Tribunale deve limitarsi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 LPAm); ovvero nei casi in cui la decisione appare insostenibile, priva di ragioni oggettive o fondata su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, come la parità di trattamento o il divieto dell'arbitrio (Borghi/Corti , op. cit., n. 2d ad art. 61 LPAm); che oltre a tali limiti nell'esercizio del suo potere di apprezzamento, l'autorità di nomina/incarico resta comunque

vincolata alle disposizioni legali concretamente applicabili e a quelle contenute nel bando che essa stessa ha emesso (RDAT II-1991, n. 5); che nel caso concreto, per la posizione messa a concorso sono giunte trentadue candidature; che dopo una prima selezione meramente documentale, i funzionari preposti hanno sentito alcuni candidati in occasione di un colloquio conoscitivo, in esito al quale sono stati individuati tre concorrenti idonei e disponibili ad assumere la funzione; che questi ultimi sono stati convocati ad un secondo incontro, destinato a testare le loro conoscenze tramite un esercizio di un'ora; che l'arch. CO 1 è stato l'unico a rispondere a tutte le domande e ha eseguito la prova con risultato soddisfacente, dimostrandosi in definitiva il miglior candidato tra quelli disponibili ad assumere la funzione; la sua candidatura è pertanto stata preavvisata favorevolmente dai due funzionari dirigenti competenti; che la risoluzione con cui il medesimo è stato nominato poggia su ragioni oggettive e pertinenti, ben motivate nel preavviso di assunzione versato agli atti, che l'insorgente peraltro non ha contestato; che non discendendo da un esercizio scorretto del potere di apprezzamento riservato all'autorità di nomina, la decisione merita piena tutela; che, il ricorso deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile; che la domanda di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; RL 178.300); tuttavia, vista la situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia; che non si assegnano ripetibili all'arch. CO 1 non essendosi avvalso dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. 2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.